

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione atto n. 2024/14

Seduta del 09/12/2024, ore 17:00

Presieduta dal Presidente **Maurizio Rossi**

Presenti:

Giorgio Bassi, consigliere

Romano Bondavalli, consigliere

Alberto Borsari, consigliere (collegato da remoto in videoconferenza)

Silvia Genzini, consigliera (collegata da remoto in videoconferenza)

Funge da segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 13 c. 5 dello Statuto, e coordina la seduta il Direttore Massimo Dell'Acqua, assistito dal Funzionario Giovanni Balzanelli.

Oggetto: regolamento interno per gli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 d. lgs. n. 36/2023 - approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia

PREMESSO che l'art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209"* recita:

"1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli statuti di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione

medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;*
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;*
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.*

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;*
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;*
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.*

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2."

VISTO lo schema di regolamento in oggetto, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato a disciplinare i criteri di cui al comma 3, ultimo periodo, della norma citata in premessa.

RICHIAMATI:

- ✓ l'art. 7, c. 2, lett. j) dello statuto, che attribuisce all'Assemblea *"l'espressione di pareri obbligatori preliminari all'approvazione dei regolamenti dell'Agenzia, che assumono carattere vincolante se approvati con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote complessive di partecipazione"*;
- ✓ l'art. 11, c. 5 dello statuto il quale, con riferimento al Consiglio di Amministrazione, stabilisce che *"devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti le deliberazioni relative alle attribuzioni di cui alle lettere b), d), e) e f) del c. 1, dell'art. 10"*, tra cui anche l'approvazione dei regolamenti dell'Agenzia.

CONSIDERATO che l'Assemblea, con deliberazione 12/11/2024 n. 6, ha espresso parere favorevole all'approvazione del regolamento in oggetto, con il voto dell'82,00% delle

quote complessive di partecipazione e che, pertanto, tale parere deve ritenersi vincolante.

VISTI:

- ✓ il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL) approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- ✓ il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica richiesto ed espresso dal Direttore sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL.

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di approvare il “*Regolamento interno per gli incentivi alle funzioni tecniche*”, secondo lo schema illustrato nel documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Infine il Consiglio di Amministrazione, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Massimo Dell’Acqua

IL PRESIDENTE DELL’AGENZIA
F.to Maurizio Rossi

**Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche
ex art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36**

Sommario

CAPO I - Principi generali	3
ART. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche	3
ART. 2 - Destinatari	3
ART. 3 - Gruppo di lavoro	4
ART. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo	4
ART. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	5
ART. 6 - Centrali di committenza	5
ART. 7 - Quota del 20 per cento	5
CAPO II - Incentivo per lavori	6
ART. 8 - Graduazione della misura incentivante	6
ART. 9 - Disciplina delle varianti.....	6
ART. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	6
CAPO III - Incentivo per servizi e forniture	7
ART. 11 - Graduazione della misura incentivante	7
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	8
CAPO IV - Norme comuni	9
ART. 13 - Principi in materia di valutazione	9
ART. 14 - Attività articolate e singole	9
ART. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività	9
ART. 16 - Attività del personale dirigenziale	9
ART. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	10
ART. 18 - Liquidazione dell'incentivo	10
ART. 19 - Informazione e confronto	11
ART. 20 – Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni	11

CAPO I - Principi generali

ART. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

ART. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti o in forza nell'ente in distacco o comando, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico di progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;

- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - i collaboratori tecnici e amministrativi dei suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

ART. 3 - Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

ART. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa

dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

ART. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - c) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra-incentivazione.

ART. 6 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento (importo massimo stabilito dall'art. 45 del Codice), nella misura specificata nella tabella all'articolo 11 del presente regolamento.
2. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

ART. 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - Incentivo per lavori

ART. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Lavori			
importo	Percentuale (a quella totale va detratto 20% ex art. 45 c. 6 e 7 D.Lgs. 36/2023)		
	Totale	Agenzia	Centrale di Committenza
Inferiore a soglia di rilevanza europea	2,00%	1,60%	/
Superiore a soglia di rilevanza europea	1,70%	1,02%	0,34%

ART. 9 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

ART. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	35%
Programmazione della spesa per investimenti	10%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	25%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	0%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	0%

Redazione del progetto esecutivo	0%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	0%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	10%
Predisposizione dei documenti di gara	10%
Direzione dei lavori	5%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	0%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	0%
Collaudo tecnico-amministrativo	0%
Regolare esecuzione	5%
Collaudo statico	0%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture

ART. 11 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi			
importo	Percentuale (a quella totale va detratto 20% ex art. 45 c. 6 e 7 D.Lgs. 36/2023)		
	Totale	Agenzia	Centrale di Committenza
Inferiore a soglia di rilevanza europea	2,00%	1,60%	/
dalla soglia di rilevanza europea a € 1.000.000,00	1,80%	1,44%	0,36%
fino a € 10.000.000,00	1,60%	1,28%	0,32%
fino a € 20.000.000,00	1,40%	1,12%	0,28%
fino a € 50.000.000,00	1,10%	0,88%	0,22%

fino a € 100.000.000,00	0,80%	0,64%	0,16%
fino a € 200.000.000,00	0,65%	0,52%	0,13%
fino a € 300.000.000,00	0,50%	0,40%	0,10%
fino a € 500.000.000,00	0,35%	0,28%	0,07%
superiore ai € 500.000.000,00	0,30%	0,24%	0,06%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. Nel caso di appalti di forniture l'incentivo è attribuito solo in caso di forniture di particolare importanza, ossia per le prestazioni di importo superiore a € 500.000,00 (art. 32 comma 3 Allegato II.14. del Codice).

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto - RUP	30%
Programmazione della spesa per investimenti – Redazione Programma Triennale	5%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10%
Redazione del progetto (livello unico)	25%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	0%
Predisposizione dei documenti di gara	10%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	0%
Collaudo tecnico-amministrativo	0%
Regolare esecuzione	0%
Verifica di conformità	5%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV - Norme comuni

ART. 13 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

ART. 14 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

ART. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali

ART. 16 - Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

ART. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile di progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

ART. 18 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dei compensi viene effettuata secondo le seguenti casistiche:
 - a) Nel caso di appalti di lavori o servizi e forniture di durata annuale, l'incentivo viene ripartito, liquidato e pagato successivamente all'esecutività del provvedimento di approvazione del

collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori, o di approvazione del certificato di verifica di conformità del servizio in caso di appalti di servizi o di forniture.

b) Nel caso di contratti di durata pluriennale è consentita la remunerazione in più fasi delle attività concretamente e positivamente svolte previa verifica disciplinata al successivo comma 3. Tenuto conto che gli appalti di servizi di trasporto pubblico locale hanno una durata pluriennale, l'incentivo viene ripartito, liquidato e pagato secondo le seguenti modalità:

- per la fase di programmazione e di progettazione:
il 40% della quota ad avvenuta approvazione della documentazione di gara o di assunzione di atto equivalente (decisione a contrarre e pubblicazione del Bando o delle lettere di invito);
- per la fase di affidamento:
il 20% della quota ad avvenuta stipula del Contratto di Appalto;
- per la fase di esecuzione:
il 30% della quota relativa alla direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo suddivisa per gli anni di durata del contratto;
- per la fase di verifica di conformità del servizio:
il 10% a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo (se trattassi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattassi di servizi o di forniture) suddivisa per gli anni di durata del contratto.

Tutte le fasi comprendono l'attività di RUP.

3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

ART. 19 - Informazione e confronto

1. L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

ART. 20 – Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'Agenzia, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
2. Sia nel caso di opere o lavori pubblici che in caso di servizi o forniture, il presente Regolamento si applica a bandi o avvisi di indizione o lettere di invito relativi a procedure di scelta del contraente

pubblicati a partire dal primo luglio 2023 (data di entrata in vigore delle disposizioni del Codice e dei relativi Allegati ai sensi dell'art. 229 comma 2 del D.Lgs. 36/2023) - limitatamente alle attività svolte dal primo luglio 2023.

3. In caso di affidamento diretto caratterizzato da particolare complessità per il quale si sia svolta una procedura comparativa, il presente Regolamento si applica alle decisioni di contrarre pubblicate a partire dal primo luglio 2023 - limitatamente alle attività svolte dal primo luglio 2023.
4. È possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4 del presente articolo, solo ove il relativo finanziamento sia stato accantonato a tale scopo nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
5. In caso di bandi o avvisi di indizione della procedura di scelta del contraente pubblicati prima del primo luglio 2023 si applica il previgente Regolamento anche con riferimento alle attività compiute successivamente a tale data.
6. Il presente regolamento sostituisce la disciplina regolamentare previgente in materia e sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente nella sezione "Statuto e regolamenti" sul sito internet dell'Agenzia, onde assicurarne la massima divulgazione.